

VADEMECUM OSPEDALI APERTI
(gennaio 2024)

DIRITTO DI VISITA PER I PAZIENTI RICOVERATI

Per gli accessi non dovrebbero esserci ad oggi più restrizioni stante la cessazione dello stato di emergenza, ma qualora venisse negato qualunque diritto di visita vi è comunque il riferimento normativo dell'art 7 1 sexies legge 18 febbraio 2022 n. 11 (GU n.41 del 18.02.2022) a norma della quale "A decorrere dal 10 marzo ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti" . (non derogabile nemmeno in caso di aumento contagi).

PAZIENTI POSITIVI E DIRITTO DI VISITA

Ad oggi è stato abrogato anche l'obbligo di isolamento delle persone positive, quindi anche in caso in cui siano ricoverate possono essere isolate per evitare il contagio degli altri pazienti ma non può essere a loro negato il diritto di visita.

"PERSONA CON DIAGNOSI CONFERMATA DI COVID-19

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell'isolamento." Fonte circolare Ministero della Salute n. 0025613 dell'11.08.2023

DIRITTO AL CAREVIGER

Il paziente ricoverato potrebbe aver diritto ad un caregiver in tali circostanze: età avanzata o riconoscimento disabilità grave, nonché in condizione di fine vita.

BOZZA PEC CONTESTAZIONE IN CASO DI INIBIZIONE VISITE

Qualora il diritto di visita sia negato è necessario predisporre una diffida alla direzione sanitaria, come da modello che segue, personalizzabile con le norme specifiche regionali, laddove disponibili, che si riportano in fondo al seguente documento.

A mezzo pec _____ (indirizzo)

Egr. Sig.
Direttore Sanitario (NOME OSPEDALE)

E.p.c.

A mezzo pec _____ (indirizzo)

Spett.le
REGIONE _____

Luogo, data

Oggetto: DIFFIDA URGENTE VISITE A DEGENTE SIG. _____

Io sottoscritto _____ in qualità di _____ (indicare il rapporto di parentela) del Sig. _____, ricoverato nel reparto _____ del Vostro ospedale, con la presente evidenzio quanto segue.

Premetto che essendo cessata l'emergenza sanitaria da Covid19 non sono più lecite inibizioni del diritto di accesso dei visitatori nei reparti ospedalieri.

*Nonostante ciò mi viene inibito di far visita al suindicato degente in palese violazione della Legge 18 febbraio 2022 n. 11 (GU n.41 del 18.02.2022), a norma della quale "A decorrere dal 10 marzo ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, **garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti.**"*

In linea con la normativa è consentito altresì l'accesso dei visitatori anche in caso di presenza nella struttura di pazienti positivi per SarS-CoV-2, nonché nelle aree/stanze Covid.

A ciò si aggiunge il fatto che ad oggi è venuto meno anche l'obbligo di isolamento delle persone positive con provvedimento del Ministero della Salute 11 agosto l'ordinanza n. 25613, e non risultano in vigore disposizioni che legittimano la chiusura dei reparti ospedalieri.

(AGGIUNGERE IN CASO DI PAZIENTE CON RICONOSCIMENTO DISABILITA' O GRANDE ANZIANO/CONDIZIONI CRITICHE) In considerazione poi della particolare condizione del degente, vista l'età e l'invalidità al 100%/condizione di fine vita, a maggior ragione dovrebbe essergli garantita l'assistenza costante di familiari, e in particolare di un caregiver, il cui accesso non dovrebbe trovare limitazioni di nessun tipo.

L'inibizione delle visite da Voi posta in essere sta gravemente compromettendo il diritto alla salute del degente, sia dal punto di vista fisico che psichico, per la mancanza di supporto familiare.

Per tutto quanto sopra premesso, si sollecita l'immediato ripristino delle visite al degente nel rispetto della normativa nazionale, circostanza di cui si prega di dare urgente comunicazione allo scrivente, con riserva, in difetto, di attuare nei Vostri confronti tutte le opportune azioni.

Distinti saluti

firma

RICOVERO MINORENNI

Come precisato dal Ministero della Salute nel caso di ricovero del bambino per malattia o intervento chirurgico o procedure diagnostiche il team pediatrico o neonatologico deve garantire la continuità della relazione e della vicinanza genitori-bambino per tutta la durata della degenza, come parte integrante delle cure, prevedendo un accesso illimitato H24 al reparto di almeno uno e per quanto possibile di entrambi i genitori.

L'altro genitore, in caso di ricovero, anche qualora non vi sia possibilità di presenza congiunta, mantiene il diritto di visita garantito giornalmente dalla normativa di almeno 45 minuti.

In questo caso il riferimento normativo è l'art 7 1 - sexies legge 18 febbraio 2022 n. 11 (GU n.41 del 18.02.2022) a norma della quale "A decorrere dal 10 marzo ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti". (non derogabile nemmeno in caso di aumento contagi).

Ovviamente il genitore caregiver ha assolutamente diritto al cambio, sia per recuperare sia per offrire al minore l'assistenza necessaria.

Qualora ciò non sia rispettato questo diritto va inviata contestazione alla direzione sanitaria.

ASSISTENZA PARTO E PUERPUERIO

Da indicazioni dell'Iss a tutte le donne deve essere garantita la presenza di una persona di propria scelta per tutta la durata del travaglio, del parto e durante la degenza a sostegno di una migliore esperienza della nascita documentata da evidenze.

Tale persona assume a tutti gli effetti ruolo di accompagnatore/curante (caregiver) e non di visitatore.

Tale norma non può mai essere derogata neanche in reparti Covid.

Qualora quanto sopra non fosse rispettato è necessario avviare una contestazione alla direzione sanitaria a mezzo pec (meglio se almeno un paio di mesi prima del parto per ricevere in tempo un riscontro).

Di seguito si allega bozza di diffida da inviare alla direzione sanitaria, personalizzabile con le norme specifiche regionali, laddove disponibili, che si riportano in fondo al seguente documento.

A mezzo pec _____ (indirizzo)

Egr. Sig.
Direttore Sanitario (NOME OSPEDALE)

E.p.c.

A mezzo pec _____ (indirizzo)

Spett.le
REGIONE _____

Oggetto: DIFFIDA URGENTE RIPRISTINO COMPLETA ASSISTENZA GESTANTI E PARTORIENTI

Io sottoscritta _____, prossima al parto presso la Vostra struttura ospedaliera, con la presente evidenzio quanto segue.

La Legge 18 febbraio 2022 n. 11 (GU n.41 del 18.02.2022), promossa e fatta approvare da Salvagente A.P.S., sancisce che "A decorrere dal 10 marzo ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti." In linea con la normativa, non sussistendo sul punto specifici limiti, è consentito altresì l'accesso dei visitatori anche in caso di presenza nella struttura di pazienti positivi per SarS-CoV- 2, nonché nelle aree/stanze Covid.

Sul punto però preme osservare che l'Istituto superiore di sanità nel Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2021 ha sancito che "A tutte le donne deve essere garantita la presenza di una persona di propria scelta per tutta la durata del travaglio, del parto e durante la degenza a sostegno di una migliore esperienza della nascita documentata da evidenze. Tale persona assume a tutti gli effetti ruolo di accompagnatore/curante (care-giver) e non di visitatore". L'unico limite che può essere posto per l'accesso è la dimostrazione dei requisiti di legge in termini di contenimento della propagazione del virus e l'utilizzo dei dpi.

In tal senso si ribadisce quindi il diritto di accesso di accompagnatore di donna in gravidanza nella fase di travaglio/parto e successivo post partum, anche in caso di positività della partoriente.

Ciò, indipendentemente dal caso specifico, che vi sia o meno positività al covid, nel pieno rispetto della normativa, che è improntata ad offrire alla partoriente la maggior assistenza alla salute non solo fisica ma anche psichica, e a garantire all'accompagnatore, che nella maggior parte dei casi è il padre del nascituro, il suo diritto ad essere considerato fruitore di servizio con i medesimi diritti della madre in relazione alla nascita del figlio.

Sul punto quindi, qualsiasi limitazione dell'accesso del padre (o altro accompagnatore), applicando al medesimo, erroneamente, la normativa di accesso dei comuni visitatori, è gravemente lesivo dei diritti delle mamme, private di supporto morale, ma anche dei papà, che devono essere considerati veri e propri fruitori di servizio e non accompagnatori, anche nell'ottica di offrire alla partoriente, al proprio compagno, e al nascituro, le migliori condizioni di supporto, così come avveniva ante covid.

Le inibizioni sopra descritte non possono assolutamente essere tollerate, soprattutto alla luce dell'avvenuta cessazione dello stato di emergenza, e il conseguente ripristino delle condizioni di accesso ante pandemia.

Preme osservare che, nella medesima ottica che ha ispirato la norma suindicata, il limitare l'accesso alle visite ai futuri papà rischia di gravemente compromettere il diritto alla salute della madre, sia dal punto di vista fisico che psichico, per la mancanza di supporto emotivo,

nonché quello del padre del bambino, che come più volte sottolineato dal Ministro della Salute è un vero e proprio fruitore di servizio.

Pertanto al padre potrà essere esclusivamente richiesto, come suindicato, qualsiasi requisito per l'accesso a tutela della salute pubblica come l'utilizzo dei dispositivi di protezione.

Sul forte impatto dannoso del benessere psicologico dei padri e delle madri, si veda il rapporto dell'ISS che ha sancito che: "Le madri, i padri e caregiver che fossero separati dai propri bambini piccoli dovrebbero avere accesso a personale, sanitario e non, formato sulla salute mentale e il supporto psicologico".

Anche in caso di partoriente positiva IISS afferma peraltro che nel caso in cui la madre non sia in condizioni cliniche tali da potersi occupare del suo bambino, deve essere considerato un altro family-caregiver, in un'ottica di garantire assistenza al neonato, ribadito nella indicazione che, laddove quest'ultimo necessita di cure fornite dalla Terapia Intensiva Neonatale, bisogna garantire alla madre e al padre il libero accesso ad un'area dedicata e separata utilizzando le misure di prevenzione.

A riguardo dell'importanza di tutelare la salute della partoriente, del nascituro e del padre di quest'ultimo, si allega POSITION STATEMENT delle società scientifiche e delle federazioni professionali sanitarie che già il 13.12.2021 affermava in ordine alle restrizioni che: "Queste scelte organizzative nei Punti Nascita, comprensibili ad inizio della pandemia da COVID-19 in una situazione di emergenza e di inevitabile incertezza, non sono più motivate nell'attuale fase della pandemia da COVID-19, indipendentemente dall'eventuale comparsa di nuove varianti virali, a potenziale maggior trasmissibilità e/o virulenza".

In tale ottica tanto più non sono legittime le restrizioni da voi attuate, non essendo supportate da nessuna legittimità giuridica o evidenza scientifica, essendo da tempo cessato lo stato di emergenza, e in considerazione del fatto che, privare la donna e il neonato del legittimo supporto emotivo potrebbe dar luogo a violenza ostetrica, come sancito dall'OMS. Per tutto quanto sopra premesso, si sollecita l'immediato intervento di cui sopra al fine di adeguare le indicazioni di accesso del padre del nascituro (o altro caregiver scelto dalla madre) nella Vostra struttura, alle linee guida definite dall'Iss, a prescindere dalla positività o meno della partoriente, eliminando ogni vincolo di orario attualmente esistente, intervento di cui si prega di dare comunicazione alla scrivente, con riserva, in difetto, di attuare tutte le opportune azioni.

Distinti saluti

firma

PAZIENTE IN PRONTO SOCCORSO

Qualora il paziente sia in gestione emergenza è legittimo non permettere accesso di visitatori in pronto soccorso.

Diverso è se il paziente, terminata la gestione emergenza, risulta ricoverato in pronto soccorso in attesa di essere trasferito in reparto. In questa fase ha diritto alle visite come sopra.

NORMATIVE e PRONUNCE REGIONALI SPECIFICHE

LOMBARDIA

la regione su NOSTRA RICHIESTA si è espressa dichiarando Protocollo G1.2023.0003887 del 01.02.2023

"[...] Possono prestare assistenza continuativa, anche notturna, con accesso libero, durante tutto l'episodio di ricovero, i caregiver delle seguenti categorie di pazienti

a) Minorenni;

b) Donne ricoverate per parto, puerperio o complicanze della gravidanza;

c) Condizioni di vita."

PIEMONTE

la regione si è espressa dichiarando Protocollo n. 2022/0058423 del 11/03/2022

È sempre consentito altresì l'accesso per:

1. accompagnatore di paziente minore;
2. accompagnatore di donna in gravidanza anche nella fase di travaglio/parto e postpartum;
3. accompagnatore/caregiver di utente/paziente in una di queste condizioni: fine vita, grande anziano (ultraottantenne) allattato, presenza di barriere linguistiche, pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Protocollo n. 2022/0169204 del 14/11/2022

"Ne deriva che non è applicabile ai padri o alla persona scelta dalla partoriente quanto previsto al comma 1- sexies. 1, art. 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76"

UMBRIA

la regione su NOSTRA RICHIESTA si è espressa dichiarando

" rispetto delle regole disposte dalla Direzione Sanitaria, potranno prestare assistenza non sanitaria:

- un accompagnatore di paziente minore;
- un accompagnatore di donna in gravidanza nella fase di travaglio, parto e nel post-partum, come già specificato nella precedente Circolare del 12.4.2022;
- gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto/struttura, nel rispetto delle indicazioni del presente documento.

È comunque prevista la possibilità di fornire assistenza in casi selezionati di pazienti in condizioni di non autosufficienza fisica, psichica o cognitiva con necessità della presenza prolungata di un familiare di supporto, sempre e solo previo accordo con Coordinatore Infermieristico e/o Direttore

EMILIA ROMAGNA

la regione si è espressa dichiarando Direttiva regionale 07.02.2023

"Le strutture sono invitate a favorire l'accesso delle persone ai reparti di maternità per consentire di accudire il neonato, sempre nel rispetto delle misure igienico-sanitarie di prevenzione"

CAMPANIA

la regione si è espressa dichiarando

Protocollo n. 0578707/2020

"consentire alla gestante di essere accompagnata da una persona, precedentemente identificata ai fini del necessario screening per COVID19.

Tale persona non sarà pertanto da considerarsi un visitatore e non sarà soggetta alle restrizioni previste per gli esterni"

Protocollo n. 442861 del 09/09/2022

"agli accompagnatori del pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e pronto soccorso, nel rispetto della normativa vigente."

PUGLIA

la regione si è espressa dichiarando Direttiva regionale 23.02.2023

"si chiarisce che è consentito l'accesso e la permanenza dei caregiver nelle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, pubbliche e private accreditate, in particolare per l'assistenza ai pazienti anziani, alle donne in gravidanza nonché per i pazienti non autosufficienti e in condizione di fragilità"

ABRUZZO

la regione su NOSTRA RICHIESTA si è espressa dichiarando

"I Direttori Sanitari non possono pertanto adottare le misure restrittive previste per il periodo COVID, anche se continuano a persistere casi ricoverati nelle strutture sanitarie. Nell'attuale fase di superamento della condizione pandemica e segnata dalla cessazione dello stato di emergenza, possono adottare le misure organizzative previste per il contenimento della diffusione di qualunque rischio di natura infettiva. (misure precauzionali standard e aggiuntive). Il divieto di ingresso dei "caregiver" non è ricompreso tra dette misure"

TOSCANA

la regione su NOSTRA RICHIESTA si è espressa dichiarando

"L'accesso del padre o dell'accompagnatore è consentito e incoraggiato per tutte le ore della giornata.

La possibilità di una presenza prolungata anche per le ore notturne viene considerata auspicabile, ma è legata alla possibilità di poter garantire gli stessi standard di assistenza e di sicurezza a tutte le donne ricoverate nella stessa stanza.

Quindi, compatibilmente con le esigenze logistiche e assistenziali del singolo presidio ospedaliero, i legittimi desideri di ogni singola coppia verranno rispettati."

MOLISE

la regione su NOSTRA RICHIESTA

si è espressa dichiarando

"in considerazione del generale consenso espresso dalle società scientifiche a favorire la presenza di un familiare, scelto dalla donna, accanto alla partoriente durante la durata della degenza, il travaglio e il parto, si ribadiscono le indicazioni contenute nel documento dell'Istituto Superiore di Sanità "Indicazioni ad interim per gravidanza, parto, allattamento

e cura dei piccolissimi di 0 - 2 anni in risposta all'emergenza COVID-19." (A|12). In particolare, al fine di consentire il doveroso sostegno familiare alle donne (...)"

UMBRIA

la regione su NOSTRA RICHIESTA si è espressa ribadendo

"Con la presente come già comunicato con nota direttoriale n.29203 del 07.02.2023, si raccomanda la massima attenzione, relativamente ai percorsi in oggetto, verso la piena aderenza alle linee guida ISS che si allegano.

La Regione Umbria monitorerà eventuali richieste rimaste inattese"

ATTENZIONE: la documentazione sopracitata è disponibile per essere scaricata al seguente link <https://linktr.ee/avvomamma>